



Prot. n. 1063/2009/SA

Milano, 29 ottobre 2009

**Il primo provvedimento attuativo della riforma del processo civile:  
la mediazione civile e commerciale**

La scorsa settimana, il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il primo provvedimento della riforma del processo civile, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 69 del 2009. Con questo decreto legislativo viene introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico, quello della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Scopo dell'intervento è quello di ridurre il carico degli arretrati del nostro sistema giudiziario e nel contempo di offrire ai cittadini e alle imprese uno strumento più snello e veloce per la composizione delle controversie giudiziarie. Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo, la mediazione ha appunto lo scopo di facilitare, per il tramite di un operatore qualificato iscritto in un apposito registro, l'accordo tra le parti tra le quali sia insorta una controversia, per evitare che queste si rivolgano subito al giudice. La mediazione è applicabile a tutte le cause in cui si tratta di diritti disponibili in materia civile e commerciale e può essere obbligatoria, volontaria o affidata all'iniziativa del giudice anche in corso di causa. E' obbligatoria per alcuni casi specifici individuati dal decreto in esame ed esattamente per tutte le cause in materia di condominio, locazione, responsabilità derivante da colpa medica e per i contratti bancari, finanziari e assicurativi. Per queste controversie la mediazione diventa condizione di procedibilità, cioè le parti sono obbligate preventivamente ad attivare la mediazione civile per poter eventualmente ed in un secondo tempo rivolgersi all'autorità giudiziaria. Per tutti gli altri diritti disponibili sempre in materia civile e commerciale, la mediazione invece non rappresenta causa di procedibilità ma una libera scelta delle parti, le quali possono decidere di esperire il tentativo di conciliazione per il tramite di mediatore prima di rivolgersi ad un giudice, anzi proprio per evitare di dover istruire la causa davanti ad un tribunale. Nel caso il mediatore non riesca ad addivenire ad una soluzione immediata ma il procedimento si concluda solo con una proposta dello stesso e le parti rifiutino tale proposta decidendo comunque di andare in giudizio, se il giudice successivamente faccia propria la proposta del mediatore la parte che avrà rifiutato la proposta dovrà farsi carico delle spese processuali sostenute dall'altra parte e di tasse aggiuntive.

La conciliazione oltre che obbligatoria o volontaria può essere proposta dal giudice anche in corso di causa, qualora si verifichi la condizione che le parti in contenzioso stiano per arrivare ad un accordo. In tali casi il giudice può decidere di concedere alle stesse un termine e rinviare l'udienza per il tempo necessario alla mediazione, termine che non può comunque superare i 120 giorni. Infatti per tutte le ipotesi di mediazione previste dal decreto il termine per addivenire ad una conciliazione non può comunque superare i 120 giorni, tempo che se confrontato con la durata media dei processi è veramente breve e rappresenta per i cittadini e le imprese un enorme vantaggio in termini di certezza dei diritti e dei rapporti commerciali. Sono previsti ulteriori vantaggi oltre alla celerità del procedimento, essendo contemplato anche un incentivo fiscale automatico per le parti, ossia il credito d'imposta e l'esenzione dall'imposta di registro. Il provvedimento ora sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari per il relativo parere.

Dott.ssa Susanna Anvar

Segreteria Politica Federale

Settore Giustizia